

Codice A1604B

D.D. 30 marzo 2020, n. 119

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili - denominate Alpeggio, Bar Cenisio, Pian Suffi, Fondo Bar, Galleria e Pravareno - ubicate nel Comune di Venaus (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**



**ATTO N. DD-A16 119**

**DEL 30/03/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili - denominate Alpeggio, Bar Cenisio, Pian Suffi, Fondo Bar, Galleria e Pravareno - ubicate nel Comune di Venaus (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Venaus (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 20 novembre 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 293 del 20 novembre 2019 con la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sei captazioni da sorgente, che ricadono nello stesso Comune di Venaus, in un settore a morfologia montuosa, a quote comprese tra 1.695 e 1.448,6 metri s.l.m.:

- sorgente *Alpeggio* - *TO-S-01297* – particella catastale n. 120 del foglio di mappa n. 10 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.660,7 metri s.l.m.;
- sorgente *Bar Cenisio* - *TO-S-00749* – particella catastale n. 132 del foglio di mappa n. 5 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.448,6 metri s.l.m.;
- sorgente *Pian Suffi* - *TO-S-00751* – particella catastale n. 574 del foglio di mappa n. 9 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.542,5 metri s.l.m.;
- sorgente *Fondo Bar* - *TO-S-00753* – particella catastale n. 16 del foglio di mappa n. 3 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.613 metri s.l.m.;
- sorgente *Galleria* - *TO-S-00754* – particella catastale n. 2 del foglio di mappa n. 1 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.695 metri s.l.m.;
- sorgente *Pravareno* - *TO-S-00755* – particella catastale n. 103 del foglio di mappa n. 9 - collocata ad una quota altimetrica di circa 1.463,5 metri s.l.m..

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 25 ottobre 2019, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Per le sei sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi piuttosto permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità degli acquiferi captati è stata considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

#### Sorgente Alpeggio:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 0,3 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 17,5 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 52 ettari.

I terreni che ricadono nella zona di rispetto, sia ristretta che allargata, sono soggetti a pascolo estivo e, pertanto, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

#### Sorgente Bar Cenisio:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 0,3 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 38,5 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 81 ettari.

Nella zona di rispetto ristretta sono presenti alcuni fabbricati facenti parte dell'abitato di Bar Cenisio serviti da fognatura e un breve tratto della Strada Statale n. 25; all'interno del bacino di alimentazione non sono state riconosciute attività agricole né di pascolo e, dunque, non si è ritenuto necessario prevedere la stesura di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

#### Sorgente Pian Suffi:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 0,3 ettari;

- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 16,5 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 20 ettari.

Nel bacino di alimentazione non sono presenti centri di pericolo né zone di radura che presentino segnali di attività connesse al pascolo e, dunque, non si è ritenuto necessario prevedere la stesura di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

#### Sorgente Fondo Bar:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 0,3 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 15,5 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 11 ettari.

Nel bacino di alimentazione non sono presenti centri di pericolo né zone di radura che presentino segnali di attività connesse al pascolo e, dunque, non si è ritenuto necessario prevedere la stesura di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

#### Sorgente Galleria:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 0,3 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 15,5 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 343,5 ettari.

Nel bacino di alimentazione non sono presenti centri di pericolo né zone di radura che presentino segnali di attività connesse al pascolo e, dunque, non si è ritenuto necessario prevedere la stesura di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

#### Sorgente Pravareno:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 0,3 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 19 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 211 ettari.

I terreni che ricadono nella zona di rispetto, sia ristretta che allargata, sono soggetti a pascolo estivo e, pertanto, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Elaborato n. 3 – COMUNE DI VENAUS - Città*

*Metropolitana di Torino - PROGETTO DEFINITIVO - Oggetto: Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di Venaus (To) in ottemperanza al DPGR 11 dicembre 2006, 15/R – Tav 2 - Carta dei centri di pericolo e delle aree di salvaguardia delle sorgenti idropotabili di Venaus (su Mappa Catastale) - Scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.*

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, con nota in data 18 luglio 2018, ha trasmesso al Comune di Venaus (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili ubicate nello stesso Comune di Venaus e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di Venaus (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 23 agosto 2018, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) presso i concentrici afferenti serviti dalle sorgenti e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, complessivamente nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 27 settembre 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite, a parte un gruppo di fabbricati facenti parte dell'abitato di Bar Cenisio serviti da fognatura e un breve tratto della Strada Statale n. 25 nella zona di rispetto ristretta della sorgente *Bar Cenisio* e, nelle aree di salvaguardia delle sorgenti *Alpeggio* e *Pravareno*, porzioni di aree a prato, utilizzate come aree a pascolo nella stagione estiva, per le quali è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- in riferimento ai tratti di fognatura e all'impianto di depurazione che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Bar Cenisio* è necessario adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;
- in relazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione è necessario garantire che sia al di fuori dell'area di salvaguardia della sorgente *Bar Cenisio*;
- in relazione agli edifici che non risultano allacciati alla rete fognaria e che rientrano nella zona di rispetto ristretta della sorgente *Bar Cenisio* è necessario che vengano precisati i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; nel caso, tali interventi dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione

delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;

- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano le aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- in relazione alla possibilità che le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette;
- è necessario che venga previsto il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari per tutti i terreni soggetti a pascolo saltuario, che deve essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso delle particelle sottoposte a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;
- nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'Ente gestore ed alle autorità di controllo;
- nelle aree di salvaguardia così come ridefinite dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del citato regolamento regionale 15R/2006;
- le aree di salvaguardia dovranno essere recepite anche negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

All'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Bar Cenisio, Pian Suffi, Fondo Bar e Galleria* non sono presenti attività agricole né pascoli, essendo le aree caratterizzate prevalentemente da boschi e, pertanto, non è stato necessario presentare il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, in ambito montano e collinare nelle aree di salvaguardia delle sorgenti, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti montani, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per le aree di rispetto delle seguenti sorgenti:

- *Alpeggio*, caratterizzata dalla presenza di circa il 38% di praterie e lo 0,5% di praterie rupicole;
- *Pravareno*, caratterizzata dalla presenza di circa il 24% di praterie e meno dell'1% tra praterie rupicole e cespuglieti pascolabili.

In questi contesti morfologici la gestione agricola delle aree di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi alimentanti le sorgenti che, nel caso specifico, risulta essere di grado elevato, cui corrisponde la Classe A di gestione agricola; i terreni appartenenti a tale Classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 19 dicembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sorgenti potabili - denominate *Alpeggio, Bar Cenisio, Pian Suffi, Fondo Bar, Galleria e Pravareno* - ubicate nel Comune di Venaus (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;

- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade secondarie che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Bar Cenisio* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;
- si provveda allo spostamento al di fuori dell'area di salvaguardia della sorgente *Bar Cenisio* dello scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Bar Cenisio* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose nei fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti nel bacino di alimentazione; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre per quanto riguarda gli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi; nell'area di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Alpeggio* e *Pravareno*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Alpeggio* e *Pravareno*, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici, degli effluenti zootecnici e dei prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 18 luglio 2018, con la quale è stata trasmessa al Comune di Venaus (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili ubicate nel medesimo Comune di Venaus e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 23 agosto 2018 - prot. n. 0080410/2018;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 27 settembre 2018 - prot. n. 83842;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 293, in data 20 novembre 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 20 novembre 2019 - prot. n. 0003830, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche



di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

*determina*

a. Le aree di salvaguardia delle sei sorgenti potabili - denominate *Alpeggio, Bar Cenisio, Pian Suffi, Fondo Bar, Galleria e Pravareno* - ubicate nel Comune di Venaus (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nella planimetria "*Elaborato n. 3 – COMUNE DI VENAUS - Città Metropolitana di Torino - PROGETTO DEFINITIVO - Oggetto: Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di Venaus (To) in ottemperanza al DPGR 11 dicembre 2006, 15/R – Tav 2 - Carta dei centri di pericolo e delle aree di salvaguardia delle sorgenti idropotabili di Venaus (su Mappa Catastale) - Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all'originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano le aree di salvaguardia delle sorgenti *Alpeggio e Pravareno*, ricadenti in Classe A, all'interno delle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari mentre, nelle zone di rispetto allargate, è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg annuo per ettaro. Nelle zone di rispetto allargate le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Inoltre, le concimazioni *fosfatiche* e *potassiche* dovranno apportare al terreno quantitativi, rispettivamente, di *fosforo* e di *potassio* pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni, per il *fosforo* assimilabile, di 25 parti per milione (p.p.m.) se valutate con il metodo Olsen, ovvero le 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray-Kurtz e, per il *potassio*, le 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

E' inoltre assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Venaus (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Bar Cenisio* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;

- provvedere allo spostamento al di fuori dell'area di salvaguardia della sorgente *Bar Cenisio* dello scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Venaus - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Venaus, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade secondarie che attraversano le stesse aree, così

come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Bar Cenisio* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose nei fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti nel bacino di alimentazione; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre per quanto riguarda gli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi; nell'area di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

